

Spett.le  
Direzione IV Dipartimento del Tesoro  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, n. 97  
00187, Roma

Milano, 22 novembre 2019

**Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-bis, 18-ter e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

Spett.le Direzione,

nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari svolge le considerazioni che seguono in commento ad alcune delle disposizioni di modifica, riportate per estratto, di cui al futuro decreto ministeriale unico concernente i requisiti che devono possedere le tre categorie di consulenti finanziari ai fini dell'iscrizione nell'Albo unico di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza (TUF).

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi  
*Presidente ANASF*

NUOVO REGOLAMENTO	COMMENTO ANASF
<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>(Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2 (Requisiti di onorabilità)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro che: [...]</p> <p><b>d)</b> all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del TUB e del TUF. [...]</p>	<p><b>Meccanismi atti a consentire l'effettività dei controlli</b> L'Associazione osserva, in via preliminare, l'importanza di stabilire adeguati meccanismi e flussi informativi tra OCF e le Autorità competenti onde consentire lo svolgimento dei controlli di pertinenza dell'Organismo relativamente a requisiti di onorabilità e situazioni impeditive.</p> <p><b>Stati di interdizione temporanea e permanente</b> A giudizio della scrivente il testo della disposizione andrebbe modificato e integrato per distinguere, nella disciplina relativa ai requisiti di iscrizione all'Albo e del relativo mantenimento, tra gli stati di interdizione temporanea e quelli di interdizione permanente. Dall'interpretazione della norma in commento ne consegue la seguente ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. consulente finanziario iscritto all'Albo che incorre in uno stato di interdizione permanente: il consulente finanziario viene cancellato dall'Albo per perdita dei requisiti di onorabilità;</li> <li>ii. consulente finanziario iscritto all'Albo che incorre in uno stato di interdizione temporanea: il consulente finanziario viene sospeso dall'Albo;</li> <li>iii. candidato all'iscrizione all'Albo che si trova in stato di interdizione permanente: l'interessato non può iscriversi all'Albo per mancanza dei requisiti di onorabilità;</li> <li>iv. candidato all'iscrizione all'Albo che si trova in stato di interdizione temporanea: l'interessato non può iscriversi all'Albo per il tempo di durata dello stato di interdizione.</li> </ul>

**3.** Nei casi previsti al comma 1, lettera c), e al comma 2 non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro ai quali sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva. [...]

Alla luce di quanto suesposto, si propone di modificare come segue la disposizione in commento, oltre a inserire un nuovo comma 3:

~~«d) all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del TUB e del TUF.~~

*3. Sono sospesi dall'albo coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del TUB e del TUF ».*

#### **Sanzione sostitutiva della pena detentiva**

Si propone di integrare il testo del comma 3 come segue, onde adeguare la rilevanza temporale della sanzione sostitutiva a quanto previsto dai commi 1 e 2:

*«3. Nei casi previsti al comma 1, lettera c), e al comma 2 non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro ai quali sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva. La sanzione sostitutiva delle pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, non rileva se inferiore a un anno.»*

NUOVO REGOLAMENTO	COMMENTO ANASF
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 (Situazioni impeditive)</b></p> <p>[...] <b>7.</b> L'Organismo, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo. [...]</p> <p><b>9.</b> [...] L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha la durata di cinque anni decorrenti dal provvedimento di radiazione.</p>	<p><b>Valutazione in ordine alla sussistenza degli impedimenti</b></p> <p>Si propone di eliminare dal comma 7 la precisazione che <i>“nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo”</i> in quanto la stessa non può intendersi riferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ né ai consulenti finanziari iscritti all'Albo i quali, in pendenza del procedimento di cancellazione per situazione impeditiva e fino alla conclusione dello stesso (non necessariamente coincidente con un provvedimento di cancellazione), devono considerarsi iscritti;</li> <li>▪ né agli iscrivendi che, in quanto tali, non possono considerarsi iscritti fino alla conclusione del procedimento di iscrizione.</li> </ul> <p><b>Provvedimenti di radiazione e re-iscrizione all'Albo</b></p> <p>Si conviene con la modifica prevista dall'ultimo inciso del comma 9, in quanto volta a uniformare la durata degli effetti afflittivi del provvedimento di radiazione per le due sezioni dell'Albo. Tale modifica accoglie infatti le richieste, già avanzate in passato dall'Associazione, volte a uniformare la durata degli impedimenti tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi.</p>

NUOVO REGOLAMENTO	COMMENTO ANASF
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 (Requisiti di professionalità)</b></p> <p>[...] <b>5.</b> La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera c) del comma 3, può includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.</p>	<p><b>Dichiarazione sostitutiva</b></p> <p>Rispetto alla modifica prospettata al comma 5 dell'art. 4, volta a riconoscere il diritto dell'interessato di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in applicazione della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 445/2000, applicabili anche all'Organismo, l'Associazione evidenzia la necessità di stabilire meccanismi e flussi informativi adeguati tra OCF e gli intermediari presso i quali è stata svolta l'esperienza professionale al fine di consentire lo svolgimento dei controlli di pertinenza dell'Organismo e verificare pertanto l'effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità. La previsione di tali meccanismi e flussi è infatti necessaria affinché OCF verifichi presso l'intermediario ove il candidato ha svolto l'esperienza professionale al fine della iscrivibilità di diritto all'Albo, la reale sussistenza dei requisiti autodichiarati; ciò in relazione a ciascuna richiesta e prima della validazione del relativo procedimento. Analoga previsione si rende altresì necessaria per l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi ai sensi del successivo art. 7.</p>

NUOVO REGOLAMENTO	COMMENTO ANASF
<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>(Consulenti finanziari autonomi)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8 (Requisiti di esperienza professionale)</b></p> <p>1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo devono altresì possedere l'esperienza professionale maturata ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>2. Con riguardo all'esperienza professionale e alla formazione professionale richieste, nonché ai corsi di formazione e ai relativi test di verifica, si applicano i requisiti e le condizioni indicati dalla Consob con proprio regolamento nei confronti dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, salvo quanto di seguito stabilito:</p> <p>a) l'esperienza professionale deve essere maturata antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'albo;</p> <p>b) al fine del computo dell'esperienza professionale valgono anche i periodi di esperienza maturati in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, cumulabili con i periodi di esperienza maturati anche presso più soggetti di cui all'articolo 9, comma 1; [...]</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9 (Praticantato)</b></p> <p>1. L'esperienza professionale di cui all'articolo 8, comma 1, deve essere acquisita tramite attività di praticantato svolta presso consulenti finanziari autonomi e/o società di consulenza finanziaria iscritte nella relativa sezione dell'albo, ovvero presso i soggetti abilitati come individuati dal TUF.</p> <p>2. Ai fini del requisito di esperienza professionale possono computarsi i periodi di operatività – anche sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Intermediari – svolti in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>3. Il praticante consulente finanziario autonomo:</p>	<p><b>Tirocini universitari per l'avviamento alle professioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e di consulente finanziario autonomo</b></p> <p>L'Associazione coglie l'occasione della consultazione in oggetto per ripresentare le proprie proposte relativamente al caso dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede "neofiti" che devono conseguire il requisito di esperienza professionale. Ai sensi dell'art. 31, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza «<i>i soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedono le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente</i>». Come da Voi richiamato nel documento di consultazione in commento all'art. 8, nel dare attuazione alla norma primaria, il Titolo IX, Parte II, Libro III, Regolamento Intermediari Consob, determina i requisiti di conoscenza e competenza del personale dei soggetti abilitati, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati per i quali l'art. 80 del Regolamento prevede un requisito di esperienza professionale pari ad almeno dodici mesi al fine di prestare il servizio di consulenza.</p> <p>Con specifico riferimento al caso dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede "neofiti" che devono conseguire tale requisito di esperienza professionale, ANASF, allo scopo di favorire l'inserimento dei giovani contribuendo così alle esigenze di ricambio generazionale del settore, coglie l'opportunità offerta dalla presente consultazione per sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di consentire al consulente finanziario abilitato di conseguire il predetto requisito anche attraverso il riconoscimento dei tirocini universitari svolti anteriormente all'inizio dell'attività. Si tratterebbe</p>

- a) deve svolgere la pratica professionale con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e deve rispettare la disciplina relativa ai consulenti finanziari autonomi;
  - b) assiste agli incontri dei soggetti di cui al comma 1 con i clienti;
  - c) partecipa con i soggetti di cui al comma 1 alla formulazione delle raccomandazioni ai clienti;
  - d) può svolgere la pratica professionale anche contemporaneamente per conto di più soggetti, previo loro consenso;
  - e) non può svolgere autonomamente il servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti dei clienti.
- [...]

pertanto di riconoscere la validità, ai fini del conseguimento dei dodici mesi di esperienza richiesti dall'art. 80, Regolamento Intermediari, dei mesi già svolti dall'aspirante consulente finanziario nel corso di tirocini curriculari effettuati in ambito universitario e consistenti in una forma di avviamento alla professione presso un consulente finanziario iscritto all'Albo. Ad esempio, si potrebbero raggiungere i dodici mesi di esperienza sommando tre mesi di tirocinio universitario (corrispondenti a 6 CFU) e nove mesi di attività svolta sotto supervisione.

Analogo riconoscimento dei tirocini universitari varrebbe, *mutatis mutandis*, per l'avviamento alla professione di consulente finanziario autonomo.

#### **Durata del praticantato**

Con riferimento alla durata del praticantato degli aspiranti consulenti finanziari autonomi, si richiede conferma della determinazione della durata dello stesso alla luce di quanto disposto dall'art. 80, Regolamento Intermediari, nel quale si prevede una durata variabile tra i dodici mesi e i quattro anni in base al titolo qualificante posseduto, nonché alle eventuali certificazioni di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario e/o all'eventuale percorso di formazione professionale specifica.

#### **Riservatezza**

In relazione al disposto di cui alla lett. a), comma 3, art. 9, si rileva la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti in relazione all'attività del soggetto presso cui viene svolto il praticantato, con specifico riferimento alla nuova normativa sulla privacy (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e la conseguente determinazione delle responsabilità soggettive degli interessati.

**Requisiti del *dominus***

A completamento delle norme sul praticantato degli aspiranti consulenti finanziari autonomi e al fine di parificare le stesse con le disposizioni già previste dal Regolamento Intermediari sull'attività svolta sotto supervisione da parte dei consulenti finanziari abilitati, l'Associazione propone di integrare il comma 3 dell'art. 9 con l'inserimento della seguente disposizione volta a individuare dei requisiti del *dominus* che decide di accogliere il praticante:

*«f) i soggetti di cui al comma 1 possiedono, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, le abilità e le risorse necessarie e non abbiano subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;»*